

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 14.2.2020 La Nuova Procedura Civile, 1, 2020

Centro Studi

\mathbf{D} iritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprama Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosmo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore a dinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processoale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA** MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Mancata comparizione all'udienza per rendere l'interrogatorio formale, conseguenze

Circa la mancata comparizione all'udienza per rendere l'<u>interrogatorio formale</u>, va confermato che dalla mancata risposta all'interpello possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, atteso che a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale (fattispecie in materia di <u>lavoro</u>).

NDR: in tal senso Cass. n. 12463/03.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.10.2019. n. 9107

...omissis...

Osserva il Giudice che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.

L'indirizzo dei giudici di Cassazione è costante e uniforme nel ritenere che ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo deve essere concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che agni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (cfr. ex plurimis Cass. n. 29646 del 2018). La Corte di Cassazione ha altresì precisato che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo ed, eventualmente, di quello disciplinare; mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere valore indicativo, ma mai determinante " (cfr ex multis Cass. nn. 3594/2011, 22929/2004, 6701/1983).

Quanto all'incidenza negativa della prova, i giudici di legittimità hanno affermato che qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto di lavoro dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (cfr. Cass. 2728 del 2010).

Nel caso in esame la natura subordina del rapporto de quo è parzialmente documentata, avendo le parti sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato dal 5.4.2018 al 31.08.2018. Non sono invece emersi elementi di prova in ordine al presunto periodo in nero, ossia dal 19.02.2018 al 04.04.2018, antecedente la stipula del contratto di lavoro a termine. Parimenti non sono emersi elementi di prova della prosecuzione del rapporto de quo fino al 06.09.2018 (oltre la scadenza del contratto fissata al 31.08.2018). *omissis* Mette conto rilevare che nessuno dei due testi ha saputo riferire in ordine alle effettive mansioni di lavoro svolte dalla ricorrente; altresì i testi nulla hanno precisato in ordine alle modalità di svolgimento e alla durata dell'attività lavorativa della ricorrente.

durata dell'attività lavorativa della ricorrente.

Siffatte carenze probatorie impongono di escludere lo svolgimento di mansioni superiori e l'attività lavorativa della ricorrente nel periodo precedente la stipula del contratto a termine, nonché nel periodo successivo alla scadenza formale del *omissis*.

Né sul punto può sopperire la mancata comparizione della convenuta all'udienza del 5.3.2012 per rendere l'interrogatorio formale, in quanto dalla mancata risposta all'interpello possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, atteso che a tale comportamento non è attribuito valore di prova Jegale (cfr. Cass. n. 12463/03)

In relazione al periodo di lavoro subordinato accertato *omissis*, sussiste invece il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione *omissis*; si tratta infatti di spettanze dovute per legge o per contratto nel lavoro subordinato, sicché era onere della parte datoriale provare di averle pagare. Nel caso in esame *omissis* nulla ha provato, preferendo rimanere contumace.

In conclusione, omissis S.R.L. in liquidazione va condannata al pagamento in favore del ricorrente di omissis. Nel resto il ricorso va respinto. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. omissis S.R.L. in liquidazione va condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite omissis.

PAM

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: condanna *omissis* S.R.L. in liquidazione *omissis*; rigetta i residui profili di ricorso. Condanna *omissis* S.R.L. in liquidazione a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida *omissis*.